

**Comune di Villa Santina  
Comunità Montana della Carnia**

**CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DELLA MACRO-FUNZIONE:**

**“gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”**

L'anno duemilasette (2007) il giorno undici (11) del mese di **settembre** presso la sede della Comunità Montana della Carnia, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:

- **De Prato Arturo**, nato a Enemonzo il 17.05.1946, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Villa Santina (CF 84000170302) Comune capofila della Associazione intercomunale “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche” e che dichiara di agire per conto dei Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo;

- **Lino Not**, nato a Ovaro il 30.04.1947, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Comunità Montana della Carnia (C.F. 01216420305) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 20 della L.R. 1/2006 stabilisce che gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio economico mediante diverse forme di collaborazione tra cui le associazioni intercomunali;

- l'articolo 22 della L.R. 1/2006 disciplina detta forma associativa precisandone le peculiarità, le tipologie degli organismi, le modalità ed i contenuti delle convenzioni quadro e delle convenzioni attuative;

- i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni, costituendo la Associazione Intercomunale denominata “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche” e sottoscrivendo in data 13.03.2007 la relativa convenzione quadro;

- gli stessi Comuni hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione attuativa per quanto riguarda la funzione “**gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**”;

- il Comune di Villa Santina è stato individuato quale ente capofila;

- il piano di valorizzazione territoriale approvato con delibera della Giunta regionale n. 1786 del 20.7.2007 prevede, quale modalità di gestione associata dei servizi e delle funzioni, la possibilità di delega alla Comunità Montana di appartenenza;

- il Comune di Villa Santina, quale capofila, ha ritenuto, per quanto riguarda la macro-funzione in argomento, di avvalersi di tale facoltà, atteso che la Comunità ha attivato un ufficio comunitario per i tributi locali e che tale iniziativa, dati i risultati raggiunti, va mantenuta anche nei processi di riorganizzazione previsti dalla LR n. 1/2006;

- si rende pertanto necessaria la preventiva adozione di apposito atto convenzionale tra le parti;

- il Comune di Villa Santina e la Comunità Montana della Carnia hanno approvato lo schema della presente convenzione con le deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

Comune di Villa Santina	deliberazione della giunta comunale n. 122 del 08.09.2007,
Comunità Montana della Carnia	deliberazione della giunta n. 218 del 28.08.2007;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**(Oggetto della convenzione)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 13 della convenzione attuativa di data 08.09.2007, ha per oggetto lo svolgimento, da parte della Comunità Montana della Carnia, della macro-funzione "**gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**" in nome e per conto dell'associazione intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche" composta dai Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, secondo quanto previsto e disposto dalle successive clausole.

**Art. 2**  
**(Finalità)**

1. La gestione convenzionata è finalizzata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:
  - creare un unico supporto in grado di dare una risposta rapida ed unitaria ai numerosi adempimenti che la materia impone, diventando così il punto di riferimento di un ambito territoriale più vasto;
  - gestire in maniera unificata l'aspetto giuridico ed operativo, con il risultato di conseguire un sistema tributario locale caratterizzato dall'erogazione di servizi ad alto livello qualitativo ed all'espletamento dell'attività di controllo attraverso l'individuazione di modalità di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, tempi, risultati attesi e di risorse impiegate.
  - ottenere una semplificazione ed una riduzione delle attività di gestione relative ai tributi locali al fine di conseguire una specializzazione per materia, un miglior rapporto con l'utenza ed una uniforme applicazione in un ambito omogeneo;
  - attivare una "rete" informativa che consenta, con il supporto delle più moderne tecnologie informatiche, un costante, strutturato, aggiornato e certificato flusso di informazioni per tutti i soggetti interessati (operatori, amministratori, dipendenti) relativamente a tutte le materie riguardanti il servizio di cui trattasi;
2. La gestione convenzionata della macro-funzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, avviene mediante attivazione di un Servizio Fiscale Comunitario (SFC). Detta fattispecie costituisce lo strumento mediante il quale la Comunità Montana della Carnia assicura nei confronti degli enti convenzionati l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.
3. L'organizzazione della macro-funzione deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia, unicità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L'attività del SFC comprenderà la gestione, per conto dei Comuni convenzionati, delle funzioni amministrative e relative procedure connesse allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3.
5. Le competenze al SFC verranno attribuite mediante delegazione convenzionale intersoggettiva, a firma del Responsabile dell'ufficio comune del Comune capofila, in relazione ai principi contenuti nella presente convenzione.

**Art. 3**  
**(Funzioni e attività)**

1. L'esercizio della gestione della macro funzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, potrà comprendere i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi, connessi alla gestione ed organizzazione delle risorse umane, con assunzione di responsabilità dei provvedimenti di competenza e compiti di consulenza specialistica e trattazione in ordine agli aspetti gestionali, con potere di adozione degli atti gestionali implicati, delle seguenti funzioni:
- a. **Riscossione tributi:** comprende lo svolgimento di tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali, quali: l'organizzazione, la gestione e l'aggiornamento degli archivi informatici, le procedure relative alla riscossione, la cura dei rapporti diretti con i contribuenti/cittadini, con particolare riguardo alle attività di informazione, chiarimento e consulenza (sportello).
  - b. **Attività di recupero evasione/elusione fiscale:** consistente nell'emissione e nella successiva applicazione di linee uniformi di controllo (avvisi di liquidazione, di accertamento e di contestazione delle violazioni agli obblighi tributari);
  - c. **Home banking tributario:** consistente nella individuazione di soluzioni informatiche, volte alla definizione delle posizioni dei contribuenti, accessibili agli stessi per la verifica della propria posizione, compresa la possibilità di effettuare i relativi pagamenti;
  - d. **Pagamento in via telematica di tributi locali:** consistente nella possibilità offerta ai contribuenti di effettuare i pagamenti relativi ai tributi locali mediante procedure telematiche.
  - e. **Contenzioso tributario:** mediante la cura e formulazione delle memorie difensive degli enti e rappresentanza in giudizio in caso di contenzioso tributario.
  - f. **Armonizzazione dei Regolamenti:** mediante affidamento della coordinazione di tutto l'iter relativo all'armonizzazione dei regolamenti riferiti alla macro-funzione, dei Comuni convenzionati.  
Tale funzione implica la verifica delle fonti regolamentari attualmente in vigore presso ciascun Comune e nella loro revisione in chiave di omogeneizzazione ed armonizzazione al fine di pervenire alla elaborazione di documenti condivisi e funzionali alla gestione associata delle funzioni sopradescritte.

**Capo II**  
**Disciplina sull'organizzazione della funzione convenzionata**

**Art. 4**  
**(Servizio Fiscale Comunitario)**

1. Per la concreta attuazione della convenzione e per ottimizzare la gestione convenzionata secondo criteri di efficacia ed efficienza, viene costituito il Servizio Fiscale Comunitario (SFC) presso la Comunità Montana della Carnia. A tale servizio viene delegato l'esercizio delle funzioni gestionali dei Comuni aderenti all'Associazione intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche", mediante delegazioni convenzionali intersoggettive a cura del Responsabile dell'ufficio comune dell'Associazione stessa.

**Art. 5**  
**(Organizzazione del servizio comunitario)**

1. Il SFC potrà essere composto da personale proprio della Comunità Montana della Carnia, da personale in servizio messo a disposizione dai Comuni convenzionati e/o da soggetti esterni previamente incaricati, anche ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. n. 267/2000. La Comunità, per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente atto, potrà avvalersi di qualsiasi forma gestionale prevista dall'ordinamento, ivi comprese proprie strutture esterne.
2. Alla direzione del SFC è preposto un Responsabile, con adeguata qualifica professionale per l'assunzione dei poteri di gestione come individuati dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Il Responsabile è individuato dalla Comunità Montana sentito formalmente il Comune capofila, e gli altri Sindaci dei Comuni capifila di eventuali associazioni intercomunali convenzionate con la Comunità stessa, secondo i criteri della competenza professionale, in relazione alle funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Al Responsabile è attribuita la legale rappresentanza dei Comuni convenzionati, nonché tutti i compiti, compresi l'adozione di tutti gli atti con valenza esterna ed i provvedimenti amministrativi concernenti l'ufficio comunitario, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in nome e per conto dei Comuni convenzionati rappresentati.
5. Il SFC assicurerà il costante ed adeguato aggiornamento legislativo, l'informatizzazione delle procedure e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure assegnate, il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei Comuni convenzionati e interessati dalle attività svolte dal SFC.
6. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti convenzionati, utili per l'esercizio delle sue funzioni; gli enti convenzionati devono trasmettere all'ufficio comunitario tutti gli atti assunti in materia entro cinque giorni dalla loro adozione e comunque tutti gli atti necessari all'espletamento delle attività gestite dal SFC in tempi tali da consentire un corretto svolgimento delle attività e delle procedure gestite.
7. I meccanismi operativi necessari al funzionamento del SFC e gli altri aspetti funzionali qui non regolati vengono disciplinati in sede di regolamentazione interna, che, in quanto atti di gestione, sono adottati dal Responsabile.

**Capo III**  
**Rapporti tra soggetti convenzionati**

**Art. 6**  
**(Obblighi delle parti)**

1. La Comunità Montana della Carnia:
  - a. assume la gestione dei servizi, interventi ed attività necessari a dare completa esecuzione a quanto previsto nell'art. 3, provvede ai relativi adempimenti, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, curando altresì le relazioni con gli organi dei Comuni dell'associazione intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche".



- b. provvede a dotarsi e rendere operativo e funzionale un idoneo servizio, denominato Servizio Fiscale Comunitario, con adeguata dotazione strumentale e di personale.
  - c. fornisce ai Comuni dell'associazione intercomunale i dati e gli elementi di conoscenza necessari per la gestione delle attività da espletare.
  - d. custodisce e conserva, nei modi stabiliti dalla vigente legislazione, i dati e le informazioni di cui è in possesso per esplicitare la delega.
  - e. garantisce la leale collaborazione ai Comuni convenzionati.
2. Il Comune capofila e gli altri Comuni dell'associazione intercomunale:
- f. garantiscono la leale collaborazione al SFC
  - g. forniscono al SFC i dati e gli elementi di conoscenza necessari per il corretto svolgimento delle funzioni delegate
  - h. si impegnano a liquidare il dovuto alla Comunità nei tempi previsti
  - i. favoriscono le semplificazioni e le integrazioni procedurali.

**Art. 7**  
**(Durata della convenzione)**

1. La durata della convenzione è stabilita dalla data di sottoscrizione della presente al 12.03.2013.
2. La convenzione, con il consenso delle parti, può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.

**Art. 8**  
**(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)**

1. Il Comune capofila può recedere dalla presente convenzione a decorrere dal secondo anno e con un preavviso di almeno tre mesi.
2. Il recesso è comunicato alla Comunità Montana della Carnia entro il trenta di settembre e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
3. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dalle Giunte di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

**Art. 9**  
**(Modifiche della convenzione)**

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte del Comune capofila e della Comunità Montana della Carnia.

**Art. 10**  
**(Rapporti finanziari e garanzie)**

1. Il costo dei servizi forniti, da imputare al Comune capofila, o direttamente ai Comuni convenzionati, è il seguente:

- a. Per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. da a) ad f), per quanto riguarda ICI e TaRSU: Euro 8,50/annui per ogni contribuente.  
Per contribuente si intende il soggetto passivo ICI, come definito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 504/1992, ancorché non tenuto a nessun tipo di pagamento.
- b. Per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. da a) ad f), per quanto riguarda COSAP e Pubbliche affissioni, con esclusione del costo per l'appalto servizi di pubbliche affissioni: Euro 1,30/annui per ogni cittadino residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli importi di cui sopra saranno annualmente indicizzati in funzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

#### **Eventuali altre attività.**

In accordo tra il Responsabile del SFC ed il Responsabile dell'ufficio comune dell'Associazione intercomunale in relazione alle attività richieste.

2. I costi come sopra stabiliti potranno essere soggetti a rideterminazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, in accordo tra le parti, su proposta della Comunità Montana della Carnia.
3. I Comuni dell'associazione intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche", anche attraverso il Comune capofila, si impegnano a stanziare nel rispettivo bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbligano, anche attraverso il Comune capofila, a versare la quota di propria spettanza alla Comunità, mensilmente, oppure secondo le modalità concordate con il Responsabile dell'ufficio comunitario del personale.
4. La Comunità Montana della Carnia provvede a dotarsi di idonea polizza assicurativa a garanzia degli eventuali danni connessi all'esercizio del servizio affidato derivanti agli enti convenzionati e a terzi.

#### **Art. 11 (Penalità)**

1. Le decurtazioni finanziarie eventualmente operate dall'Amministrazione regionale, conseguenti a inadempimenti, formalmente imputabili alla Comunità Montana della Carnia, verranno integralmente addebitate alla stessa. A tal fine il Comune capofila, entro 15 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta decurtazione, dovrà provvedere al formale avvio della procedura di contestazione alla Comunità stessa.
2. In caso di inadempimenti da parte del SFC, dai quali derivino pregiudizi o danni a uno o più enti facenti parte dell'Associazione intercomunale, formalmente imputabili alla Comunità Montana della Carnia e definitivamente quantificati, la Comunità si impegna a rimborsare quanto subito, a titolo di danno patrimoniale o patrimonialmente quantificabile, dai Comuni convenzionati. Per dare esecuzione a quanto previsto dal comma 2, il Comune capofila, dovrà provvedere al formale avvio della procedura di contestazione alla Comunità stessa, entro 15 gg. dal momento in cui sia venuto a conoscenza del fatto o comportamento che ha dato origine al pregiudizio o al danno.



**Capo IV**  
**Disposizioni finali**

**Art. 12**  
**(Controversie)**

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un unico arbitro, nominato dal Presidente del tribunale di Tolmezzo, che dovrà esprimersi entro 90 giorni dalla prima audizione delle parti, da effettuarsi entro 15 giorni dalla nomina.
2. Il presente arbitrato è irrituale e l'arbitro potrà emettere il lodo anche secondo principi di equità.

**Art. 13**  
**(Disposizioni in materia di privacy)**



1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dei dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il SFC per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del SFC.
3. I dati trattati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

**Art. 14**  
**(Disposizioni finali)**

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell' art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Villa Santina



per la Comunità Montana della Carnia

